

**Famiglia - matrimonio Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23501 del 02/08/2023 (Rv. 668691 - 01)**

Separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - Crisi familiare - Casa familiare - Assegnazione - Interesse preminente del minore - Sussistenza - Contenuto.

Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23501 del 02/08/2023 (Rv. 668691 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_0337\_6, Cod\_Civ\_art\_0337\_2 Cod\_Civ\_art\_0155, Cod\_Civ\_art\_0316